

Università degli Studi di Napoli
"Parthenope"

Pos. A.G

Decreto n. 647

IL RETTORE

PREMESSO che la definizione delle sedute in modalità telematica, o semplicemente "sedute telematiche" prevede che le riunioni devono comunque assicurare la contemporaneità della partecipazione dei componenti dell'organo nel numero necessario previsto per la trattazione dei singoli argomenti posti all'ordine del giorno, con la possibilità che uno o più dei partecipanti intervengano a distanza, ossia da luoghi diversi, anche differenti tra di loro, da quello nel quale il presidente abbia fissato la sede della riunione;

PRESO ATTO della richiesta di utilizzare tale modalità ;

ATTESA la necessità di prevedere un testo regolamentare per disciplinare le riunioni telematiche;

Visto Il vigente statuto;

DECRETA

Art.1 Di emanare il Regolamento delle riunioni in modalità telematica dell'Università degli Studi di Napoli Parthenope nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto

Art. 2 - Il Regolamento di cui all'art.1 entra in vigore dalla data della sua pubblicazione sul sito di Ateneo nella sezione dedicata.

Napoli 27 luglio 2015

f.to **IL RETTORE**
(prof. Claudio Quintano)

***Regolamento delle riunioni in modalità telematica
presso l'Università degli Studi di Napoli Parthenope***

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni degli organi collegiali delle strutture didattiche e di ricerca ad esclusione del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico e del Consiglio Studentesco.

Art. 2.

Definizioni

1. Sono definite sedute in modalità telematica, o semplicemente “sedute telematiche”, le riunioni che, assicurando comunque la contemporaneità della partecipazione dei componenti dell'organo nel numero necessario previsto per la trattazione dei singoli argomenti posti all'ordine del giorno, prevedano la possibilità che uno o più dei partecipanti intervengano a distanza, ossia da luoghi diversi, anche differenti tra di loro, da quello nel quale il presidente abbia fissato la sede della riunione.
2. I luoghi diversi possono trovarsi nell'ambito dello stesso comune o in qualsiasi altra località in Italia e all'estero purché non siano luoghi pubblici o aperti al pubblico e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la segretezza della seduta.

Art. 3

Requisiti tecnici minimi per lo svolgimento delle sedute

1. Per la partecipazione alle sedute, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all'art.2, è necessaria l'adozione degli strumenti tecnici e telematici idonei.
Tali strumenti devono garantire il collegamento simultaneo che consenta ai componenti la visione del materiale relativo agli argomenti previsti dall'ordine del giorno, lo scambio dei documenti, l'espressione del diritto di voto e la possibilità di approvare il verbale.
2. Sono considerate tecnologie idonee: teleconferenza, videoconferenza utilizzando collegamenti internet che permettano la percezione diretta, visiva e uditiva dei partecipanti, garantendo l'identificazione di tutti i partecipanti, la discussione, l'intervento e il diritto di voto in tempo reale degli argomenti affrontati.
3. Lo scambio dei documenti e degli atti indicati al comma precedente può avvenire preventivamente o contestualmente alla seduta in videoconferenza mediante l'uso di posta elettronica, ordinaria o certificata, mediante strumenti di condivisione, se previsti per la tipologia dell'organo collegiale, oppure tramite fax.
4. Le condizioni del presente articolo devono sussistere ai fini della validità della seduta e delle delibere. Preliminarmente alla trattazione dei punti all'ordine del giorno, compete al Segretario verbalizzante verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti con la specificazione, a verbale, delle tecnologie in possesso di ciascuno dei partecipanti a distanza. La verifica di quanto innanzi indicato è effettuata da chi presiede l'organo collegiale e dal Segretario che ne fa menzione nel verbale di seduta. Il presidente ed il segretario verbalizzante, sono tenuti ad accertare l'identità dei componenti presenti telematicamente.

Art. 4

Materie/argomenti oggetto di deliberazione in modalità telematica

1. L'adunanza telematica può essere utilizzata dagli organi collegiali di cui all'Art. 1 per deliberare sulle materie di propria competenza per le quali il presidente non ritenga necessaria la discussione collegiale in presenza.

Art. 5

Convocazione

1. Ai fini della convocazione, dello svolgimento e della validità delle sedute e delle delibere si applicano le norme previste dallo Statuto e dal Regolamento di funzionamento dell'organo collegiale.
2. Nell'avviso di convocazione, che può essere inoltrato anche per mezzo di posta elettronica, secondo quanto previsto dal Regolamento di funzionamento del singolo organo, deve essere prevista la possibilità di partecipare all'assemblea in videoconferenza.
3. Alle convocazioni effettuate nei termini di cui ai commi precedenti dovrà essere dato riscontro mediante notifica di avvenuta ricezione
4. Il componente che intende avvalersi del mezzo della videoconferenza, deve far pervenire tale richiesta in tempo utile per la predisposizione della riunione in modalità telematica con l'indicazione, fra l'altro, del luogo da cui intende collegarsi.

Art.6

Verbale di seduta e manifestazione del voto

1. Della riunione dell'organo viene redatto apposito verbale nel quale devono essere riportati:
 - a) l'indicazione del giorno e dell'ora di apertura e chiusura della seduta;
 - b) la griglia con i nominativi dei componenti che attesta le presenze/assenze/assenze giustificate con l'indicazione dei componenti che partecipano con il mezzo della videoconferenza e i luoghi in cui si trovano dislocati;
 - c) l'avvenuto accertamento dell'identità e della legittimazione degli intervenuti per il regolare svolgimento dell'adunanza ;
 - d) l'esplicita dichiarazione di chi presiede l'organo sulla valida costituzione dell'organo;
 - e) la chiara indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;
 - f) l'esplicita dichiarazione di chi presiede l'organo relativa all'avvio della trattazione, anche a distanza, degli argomenti all'ordine del giorno tramite una procedura che consenta ad ogni componente di interloquire con gli altri;
 - g) i fatti avvenuti in sintesi durante la seduta e le dichiarazioni rese dai partecipanti alla seduta, anche a distanza;
 - h) il contenuto letterale della deliberazione formatasi su ciascun argomento all'ordine del giorno;
 - i) le modalità di votazione e la volontà collegiale emersa dagli esiti della votazione stessa . La manifestazione del voto di chi partecipa alla seduta con il mezzo della videoconferenza deve avvenire in modo palese, per alzata di mano o nominativamente. Laddove l'ordine del giorno prevede che una delibera possa essere assunta con voto esclusivamente segreto, il

componente che sia collegato in videoconferenza si considera assente giustificato, con conseguente applicazione delle norme dei Regolamenti di funzionamento o dello Statuto attinenti. Nel caso in cui in corso di seduta venga richiesto il voto segreto il punto in discussione, dovrà essere rinviato nell'adunanza successiva.

2. I verbali delle riunioni telematiche possono essere approvati seduta stante o nella seduta successiva e sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
3. La seduta deve ritenersi svolta nel luogo dove si trovano il Presidente e il Segretario necessariamente all'interno di uno dei locali in cui l'Università ha la propria sede.
4. Nel verbale devono essere citati eventuali problemi tecnici che si manifestino nel corso della seduta e/o della votazione.
5. Costituiscono parte integrante del verbale le dichiarazioni di partecipazione, le dichiarazioni di presa visione del verbale per via telematica e di approvazione/non approvazione.
6. Il verbale della riunione telematica, firmato dal Presidente/Direttore/Coordinatore e dal Segretario, è trasmesso, tramite posta elettronica e in formato pdf e tramite protocollo all'Ufficio Organi Collegiali.
7. Gli estratti di delibera con le stesse modalità di cui al comma precedente sono trasmessi all'Ufficio Organi Collegiali e agli Uffici interessati all'esecuzione delle delibere assunte.
8. Nello svolgimento delle riunioni telematiche non è possibile modificare la proposta di delibera che può essere solo approvata o non approvata.

Art.7

Problemi tecnici di connessione

1. Nell'ipotesi in cui nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse, vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso all'assemblea, se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente dell'Organo che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. Se il numero legale non è garantito, l'adunanza dovrà essere rinviata ad altro giorno.
2. Nel caso in cui, durante una votazione, si manifestino dei problemi di connessione, e non sia possibile ripristinare il collegamento in tempi brevi, il Presidente ripete la votazione dopo aver ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, tenuto conto che il/i componente/i collegato/i in videoconferenza sono considerati assenti giustificati.

Art. 8

Casi particolari : riunione telematica mediante posta elettronica

1. Nel caso in cui la adunanza verta su argomenti per i quali non è necessario una discussione congiunta dei componenti del Consiglio è possibile utilizzare la posta elettronica come strumento di partecipazione alla riunione telematica.
2. Tale modalità è legittima solo se i componenti dell'organo sono in grado di garantire :
 - una effettiva e simultanea interazione tra di essi, in relazione all'oggetto posto all'ordine del giorno.
 - di fare uso esclusivo e protetto dello strumento utilizzato
3. Nella convocazione deve essere chiaramente indicato l'orario di inizio e di fine della riunione telematica mediante posta elettronica

4. Alle convocazioni effettuate nei termini di cui ai commi precedenti, dovrà essere dato riscontro con conferma di avvenuta ricezione.
5. Nell'intervallo temporale definito dall'inizio alla fine della convocazione, i partecipanti potranno inviare email in cui si trasmette esclusivamente nota di approvazione o di dissenso motivato e firmato con allegato documento di riconoscimento.
6. Nello svolgimento delle riunioni telematiche con modalità di posta elettronica non è possibile rinviare l'approvazione del verbale nell'adunanza successiva ma deve essere approvato seduta stante.
7. Il verbale della riunione telematica di cui al presente articolo, sottoscritto da presidente e segretario dovrà essere corredato dalle dichiarazioni di partecipazione, di presa visione degli argomenti trattati e dalle dichiarazioni di voto trasmesse via mail dai partecipanti all'assemblea nell'intervallo temporale di cui ai commi 2 e 4.
9. Il verbale così composto, dopo che il presidente ed il segretario hanno constatato la validità dell'adunanza nei termini costitutivi è inviato tramite posta elettronica e in formato pdf e tramite protocollo all'Ufficio Organi Collegiali.
10. Gli estratti di delibera con le stesse modalità di cui al comma precedente sono trasmessi all'Ufficio Organi Collegiali e agli Uffici interessati all'esecuzione delle delibere assunte.

Art. 9

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo della pubblicazione sul sito di Ateneo sezione Regolamenti.

Alla luce di quanto su esposto si chiede al senato di deliberare in merito al regolamento riportato nella relazione illustrativa

NAPOLI 27 luglio 2015

f.to **IL RETTORE**
(prof. Claudio Quintano)